

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[*Omissis*], proponeva ricorso avverso alcuni estratti di ruolo relativi ad altrettante cartelle di pagamento chiedendo di accertare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'irritualità e/o l'illegittimità delle cartelle stesse, dichiarando altresì l'inesistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità e/o l'intervenuta prescrizione del credito erariale di cui alle cartelle.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Pisa Spa contestando quanto affermato dal contribuente ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in quanto la notifica della cartella di pagamento e gli atti successivi dell'azione esecutiva, erano di competenza del concessionario della riscossione. Nel merito l'Agenzia riteneva tempestive le notifiche della cartelle impugnate.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lucca chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la conseguente estromissione dal giudizio ai sensi art. 10 DLgs. 546/92. Si costituiva il Comune di Massarosa chiedendo di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva con conferma della legittimità dell'iscrizione al ruolo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani accertata.

Si costituiva Equitalia Centro chiedendo il respingersi del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa Sez. I con sentenza n. 143/1/2012 depositata il 24.9.2012 dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate di Pisa e Lucca nonché del Comune di Massarosa. Dichiarava inammissibile il ricorso per tardività per quanto riguarda Equitalia Centro Spa. Condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di tutti i resistenti.

Propone appello [*Omissis*] chiedendo la dichiarazione di inesistenza e/o infondatezza delle notifiche e/o l'inesigibilità e/o l'intervenuta prescrizione del credito erariale portato nelle cartelle esattoriali.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lucca chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pisa chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Si costituisce Equitalia Centro Spa Agente della Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere preso in esame il problema della legittimazione passiva degli enti convenuti in giudizio dal ricorrente. Infatti il [*Omissis*] aveva convenuto in giudizio sia Equitalia Centro quale soggetto emittente le cartelle esattoriale di cui trattasi, sia i soggetti titolari dei diritti di credito fatti valere tramite le cartelle medesime, vale a dire Agenzia delle Entrate di Pisa, Agenzia delle Entrate di Lucca (Viareggio), e Comune di Massarosa.

Il primo Giudice ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile per carenza di legittimazione passiva nei confronti di questi ultimi soggetti, dal momento che il contribuente "ha proposto ricorso avverso le cartelle di pagamento solo per vizi propri delle medesime reclamando la irregolarità della loro notifica e in subordine la prescrizione/decadenza del credito. La dimostrazione della regolarità della notifica e della mancata prescrizione/decadenza del credito sono di competenza esclusiva del concessionario della riscossione". L'affermazione non appare convincente, infatti se l'impugnazione della cartella esattoriale si limita a contestare la medesima per vizi propri è evidente la carenza di legittimazione passiva dell'ente titolare del diritto di credito. Se peraltro viene ad essere contestata, ancorché in ipotesi, la prescrizione/decadenza del diritto di credito medesimo, trattandosi di posizione di diritto sostanziale sussiste la legittimazione passiva degli Enti titolari dei diritti medesimi i quali devono essere posti in condizione di interloquire sulla dedotta prescrizione/decadenza. Pertanto, deve essere dichiarata la legittimazione passiva degli enti medesimi.

Né vale sostenere che nel proprio atto di appello il [Omissis] non avrebbe sollevato la questione, dal momento che, trattandosi di contraddittorio in cause inscindibili, qualora l'appellante non avesse citato in giudizio in appello gli Enti, come invece ha fatto con conseguente costituzione sia dell'Agenzia delle Entrate di Pisa che di quella di Lucca, sarebbe stato necessario comunque ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., così come ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità.

Ugualmente in via preliminare, deve essere presa in esame l'eccezione sollevata nell'atto di costituzione dell'Agenzia delle Entrate di Lucca, laddove eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 DLgs. 546/1992, "perché il contribuente non ha depositato il ricorso nella segreteria della Commissione Tributaria adita nel termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso". Trattasi di nuova eccezione, come tale inammissibile, ma comunque infondata dal momento che il ricorso introduttivo al giudizio venne notificato il 2.8.2011 e depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa il 30.8.2011, vale a dire entro trenta giorni e comunque in periodo di sospensione dei termini.

Passando al merito dell'appello, il [Omissis] rinnova l'eccezione relativa al disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche delle relate di notifica prodotte da Equitalia. L'eccezione risulta essere stata tardivamente avanzata in primo grado ed è altresì infondata nel merito.

Per quanto riguarda la tardività si osserva che l'art. 24 comma II del DLgs. 546/92 prevede che l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti, ad opera delle altre parti, o per ordine della Commissione, è ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

Ora, la scansione del processo tributario che non prevede udienze se non quella di discussione, fa sì che la conoscenza di documenti prodotti in giudizio dalle controparti sia legata, a fronte di un ricorso già introdotto, al momento in cui la controparte si costituisce in giudizio, mediante comparsa e documenti. Ora, nel caso di specie Equitalia si è costituita in giudizio innanzi al primo Giudice con Memoria di controdeduzioni depositata il 13.1.2012, mentre il deposito della memoria per integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24 DLgs. n. 546/1992, è avvenuto in data 16.3.2012, e perciò tardivamente, scadente il 60° giorno il martedì 13.3.2012: oltretutto trattandosi di termine di decadenza l'eccezione è rilevabile di ufficio. Né, come sembra voglia fare l'appellante, si può fare riferimento alla data in cui egli, chiedendo le copie della documentazione versata in atti da Equitalia (e cioè il giorno 26.1.2012), ne ebbe conoscenza, perché se così fosse il termine perentorio di 60 giorni diverrebbe variabile ad libitum nella sua data iniziale.

Per altro verso l'eccezione appare infondata dal momento che, in primo luogo, una parte non può "disconoscere" la conformità di copie di originali in mano alle controparti, ma dal momento che la conformità è attestata dal soggetto in possesso dell'originale medesimo, deve trovare applicazione, se del caso, la disciplina di cui all'art. 2714 e 2715 c.c., laddove quest'ultimo precisa che le copie delle scritture private depositate presso i pubblici uffici o spedite da pubblici depositari autorizzati, hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte, e non vi è dubbio che Equitalia debba essere considerato un pubblico depositario autorizzato.

Nel merito viene poi nuovamente eccepita la inesistente/omessa/irrituale/nulla/annullabile notifica delle cartelle di pagamento, con intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'Amministrazione Finanziaria dall'esercizio del potere impositivo.

Allo scopo di prendere in esame l'eccezione va evidenziato che, come risulta dal certificato storico prodotto in atti, per il periodo che qui interessa, il [Omissis] ha avuto le seguenti vicende anagrafiche in ordine alla residenza:

- dal 22.11.1999 a Pisa in [Omissis];
- dal 27.7.2000 emigrato a Cascina;
- dal 13.10.2000 a Pisa in [Omissis].

Ora, le notifiche delle cartelle appaiono essere le seguenti:

- n. [Omissis] notificata in data 22.11.2001, ancorché in indirizzo errato, mediante consegna al

medesimo ricorrente. La notifica è pertanto regolare;

- n. [Omissis] notificata in data 27.11.2003, in [Omissis] Pisa mediante la procedura di cui all'art. 139 c.p.c. La notifica è pertanto regolare;

- n. [Omissis] notificata in data 4.6.2004, in [Omissis] mediante la procedura di cui all'art. 139 c.p.c. La notifica è pertanto regolare;

- n. [Omissis] notificata in data 22.5.2005 in [Omissis] mediante la procedura di cui all'art. 139 c.p.c. La notifica è pertanto regolare;

- n. [Omissis] notificata in data 22.5.2006 in [Omissis] mediante la procedura di cui all'art. 139 c.p.c. La notifica è pertanto regolare;

- n. [Omissis] notificata in data 3.4.2007 in [Omissis] mediante la procedura di cui all'art. 139 c.p.c. La notifica è pertanto regolare;

- n. [Omissis] notificata in data 19.8.2005 in [Omissis] (così ricavando l'indirizzo difficilmente leggibile sulla copia prodotta in atti, dalla specifica scritta margine della medesima) mediante la procedura di cui all'art. 139 c.p.c. La notifica è pertanto regolare;

- n. [Omissis] notificata in data 13.2.2004 all'indirizzo indicato come Via [Omissis], ma poi trascritto a penna come [Omissis] Pisa; la notifica è pertanto irregolare;

- n. [Omissis] notificata in data 17.4.2001 in Via [Omissis] Pisa; anche se consegnata alla madre la notifica è irregolare in quanto madre non era convivente ai sensi del certificato storico di residenza;

- n. [Omissis] notificata in data 26.9.2002 in Via [Omissis] Pisa; anche se consegnata alla madre la notifica è irregolare in quanto madre non era convivente ai sensi del certificato storico di residenza. Per quanto riguarda la cartella n. [Omissis], indicata in ricorso come irregolare, anche se sul punto non vi è stata poi una specifica motivazione in atto di appello, essa risulta notificata in data 14.5.2007 in [Omissis], (ritenendosi la specificazione dell'ufficiale notificante posta a penna come "[Omissis]" un mero errore materiale di scrittura), mediante la procedura di cui all'art. 139 c.p.c. La notifica è pertanto regolare.

Alla luce di quanto sopra esposto va dichiarata la illegittimità della notifica delle cartelle nn. [Omissis].

Ora, dal momento che l'oggetto delle medesime era quanto alla prima il tributo dovuto al Comune di Massarosa, quanto alla seconda il contributo sanitario nazionale e quanto alla terza la tassa rifiuti solidi urbani, la mancata notifica della cartella determina l'applicazione della prescrizione del diritto per maturazione del termine quinquennale.

Resta ancora da esaminare l'ulteriore problema della eventuale prescrizione dei diritti di credito portati dalle cartelle regolarmente notificate e non opposte.

Nella sua comparsa di costituzione in questo grado Equitalia avanza due eccezioni:

- la prima riguarda il fatto che i crediti portati nelle cartelle esattoriali correttamente notificate e non impugnate nei termini, e quindi definitive, godrebbero del termine di prescrizione ordinario ex art.

2946 c.c., e ciò indipendentemente dall'originario termine di prescrizione del diritto, legato alla diversa natura del relativo credito tributario;

- la seconda riguarda la eventuale interruzione dei termini di prescrizione.

La prima eccezione deve essere rettamente intesa nel senso che, a prescindere dal generico riferimento all'art. 2946 c.c., si può ritenere che Equitalia intendesse riferirsi in realtà al disposto di cui all'art. 2953 c.c., in virtù del quale i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di 10 anni. L'eccezione non è condivisibile. La tesi in questione infatti si inserisce nell'annosa problematica inerente l'applicabilità o meno dell'art. 2953 c.c. alle cartelle di pagamento notificate da Equitalia e cristallizzatesi, per mancata opposizione, in un credito irretrattabile. Non risulterà sconosciuta ai più la teoria, di scuola prettamente giurisprudenziale, secondo la quale all'irretrattabilità del credito censito nella cartella di pagamento non opposta nei termini si applicherebbe l'effetto del citato 2953 c.c. Secondo tale impostazione, dal c.d. "passaggio in giudicato" della cartella esattoriale, discenderebbe la trasformazione della prescrizione propria dei crediti in quella ordinaria, indipendentemente dalla natura degli stessi.

Sicché, anche laddove il credito si prescrive per sua natura in un termine più breve, quest'ultimo si trasformerebbe in decennale per applicazione analogica della norma. L'impostazione de qua ha trovato conferma in diversi precedenti giurisprudenziali, soprattutto nell'ambito delle Commissioni Tributarie Provinciali, ed era stata avallata dalla Corte d'Appello di Lecce con la sentenza n. 1149/2012, che però con successiva sentenza n. 668/2014 ha ribaltato il proprio orientamento statuendo in senso opposto.

Secondo la sentenza citata, infatti, il termine da osservare per la prescrizione dei crediti di qualsivoglia natura è quello ordinario decennale, "vertendosi in tema di crediti cristallizzati nel loro ammontare e nella loro esigibilità al momento della" notifica delle cartelle presupposte " (C. App., sent. 1149/2012). Conforme a tale ricostruzione è il costante orientamento della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, in base al quale, "la cartella di pagamento non impugnata nei termini di Legge e, come tale, divenuta definitiva, è soggetta al termine decennale di prescrizione (...) da quando è stata notificata" (Comm. Trib. Prov. Br., Sez. IV, sentenza 24.1.2012, n. 111). In senso diametralmente opposto si è espressa, invece, la gran parte della giurisprudenza ordinaria civile di primo grado, ritenendo assolutamente inapplicabile l'art. 2953 c.c. alla cartella di pagamento, non rivestendo, quest'ultima, la medesima natura giuridica della sentenza, pur accomunandola in taluni peculiari aspetti. Ad esempio, la sentenza 6 marzo 2014, n. 509 emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, ha sancito che "la cartella esattoriale non è titolo giudiziale ed è regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portata. Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale è decennale solo qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (c.d. actio indicati si veda l'art. 2953 c.c.). In tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve - quinquennale) -previsto per il singolo tributo - in quello decennale (...)" (Trib. Br., Sez. Lav., sentenza 6.3.2014, n. 509; cfr. Trib. Br., Sez. Lav., sentenza 24.3.2014, n. 651). Con la sentenza della C. App. Lecce, n. 668/2014 però viene compiuto un ulteriore passo in avanti nell'interpretazione della norma, atteso che la stessa si pone in totale distonia rispetto al punto di vista interpretativo che aveva indotto invece la stessa Corte alla soluzione opposta, nella già richiamata precedente sentenza n. 1149/2012 e risulta altresì innovativa se comparata alle altrettante decisioni in materia, ancorché conformi nella parte dispositiva. Difatti, la Corte ha dichiarato l'inapplicabilità in via analogica dell'art. 2953 c.c. cit. alle cartelle esattoriali, in vista della sua specialità nell'ordinamento giuridico. La tesi esposta appare condivisibile. L'art. 2953 c.c., infatti, dispone che "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". La norma riferisce, cioè, il dedotto effetto giuridico esclusivamente e tassativamente al passaggio in giudicato della sentenza. Né, peraltro, l'ordinamento giuridico italiano prevede una norma analoga che alleggi il medesimo effetto giuridico ad altri atti, men che meno alla c.d. irretrattabilità della cartella di pagamento. Stando al tenore della predetta disposizione, l'effetto de quo risulterebbe, piuttosto, limitato alle ipotesi di condanna al pagamento dei crediti accertati da una sentenza passata in giudicato. In tal caso e per effetto della sentenza, si assiste ad una vera e propria novazione oggettiva del credito, la cui natura diviene irrilevante ai fini della determinazione del termine prescrizionale, avendo il provvedimento natura di titolo di credito efficace, ex lege, per dieci anni. Di converso, la cartella di pagamento è atto che differisce dalla sentenza, essendo piuttosto uno strumento, analogo al precetto privatistico, per esigere i crediti in concessione ad Equitalia ed alle altre analoghe società di recupero. Per di più, l'art. 2953 c.c. - che è norma speciale - non potrebbe applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell'alt. 12 preleggi. La Corte di Cassazione escluse espressamente tale possibilità, evidenziando, di converso, che "la norma dell'art. 2953 c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti, onde al riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, non può essere riconosciuto altro effetto che quello interruttivo della prescrizione propria del diritto medesimo " (Cass. Civ., 29.1.1968, n. 285). Sebbene il precedente di legittimità risalga a quasi un lustro addietro, ad oggi non è stato mai messo in

discussione se non da sparute sentenze di merito, la cui motivazione è apparsa a dir poco emblematica e sfuggente. Tali ultime risultano, peraltro, in contrasto con alcune più recenti pronunce della Corte di Cassazione, secondo la quale, "la notifica della cartella di pagamento non costituisce il primo atto con il quale viene esercitato il potere di accertamento, atteso che tale potere ha già trovato compiuta attuazione nella emissione dell'atto impositivo (avviso di accertamento) divenuto definitivo per mancata opposizione (fatto incontestato) qualificandosi, pertanto, la cartella come atto consequenziale meramente esecutivo che assolve alla funzione di precetto (consistendo nell'accertamento del mancato pagamento del debito tributario e nell'intimazione al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata), e si colloca in quanto atto della procedura esecutiva in un momento successivo a quello della definizione del rapporto giuridico sostanziale di natura tributaria" (Cass. Civ., Sez. V, sentenza 6.7.2012. n. 11380).

A ciò si aggiunga che "l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione" (Cass. Civ., Sez. V, sentenza 25.5.2007, n. 12263). Da ciò, discenderebbe, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, che "una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento ed esaurito quindi l'esercizio del potere impositivo (a fronte del quale sta il diritto del contribuente alla determinazione di una imposta "giusta" ex art. 53 Cost.), la pretesa vantata dalla Amministrazione finanziaria si cristallizza nel diritto soggettivo di credito, il cui esercizio (corrispondente ora al potere di riscossione a fronte del quale sussiste soltanto la esigenza che le modalità di esecuzione coattiva non si traducano in una un'inammissibile vessazione del contribuente) rimane assoggettato, in assenza di diversa specifica previsione normativa, all'ordinario termine di prescrizione dei diritti ex artt. 2934 ss. c.c." (Cass. Civ., Sez. V, sentenza 6.7.2012, n. 11380).

Sicché, nell'interpretazione maggioritaria, l'art. 2953 c.c. è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato; diversamente, dovrà applicarsi la prescrizione breve (Corte Cass. SS.UU. 10.12.2009 n. 25790 cfr. Cass. civ. Sez. V, S., 19.7.2013, n. 17669). Infatti, la Corte a Sezioni Unite, in materia di sanzioni amministrative, ha di recente osservato che "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del DLgs. 18.12.1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. (Rigetia, Seni. Comm. Trib, Reg. Roma, 28.10.2006)". Risulta, quindi, condivisibile l'orientamento di parte della giurisprudenza di merito che lega la mancata applicazione del termine di cui all'art. 2953 c.c. esclusivamente all'assenza di analogia tra la cartella di pagamento non opposta e la sentenza passata in giudicato. A tal proposito, il Tribunale di Brindisi aveva, infatti, affermato che "la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale, e, pertanto, non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex art. 2953 c.c.

La perentorietà del termine fissato dall'art. 24 comma 5 DLgs n. 46/99 determina effetti analoghi al giudicato ma, in assenza di un'espressa previsione legislativa in tal senso, non possono ritenersi del tutto equiparabili al giudicato di formazione giudiziale (cfr. Cass. n. 12263/2007 e Cass. SS.UU. n. 25790/2009)" (infra multis, Trib. Brindisi, Sez. Lav., 27.11.2012 n. 4078). In senso conforme, si era

pronunciato, ad esempio, il Tribunale di Torino, secondo il quale "la cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo, e, pur cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, risulta priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: ne consegue che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con conseguente inapplicabilità degli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi (art. 2953 c.c.) (Trib. Torino, Sez. III, 10.5.2013, Br.Ga. c/Comune di Torino + altri, in Leggi d'Italia Professionale, Dea Professionale, massima redazionale 2013). Del medesimo tenore è la sentenza del Tribunale di Cosenza. Secondo una nota pronuncia del Tribunale cosentino, infatti, "non può ritenersi che il termine sia decennale in conseguenza della mancata opposizione avverso le cartelle, perché questa produce il solo effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non rende applicabile, ai fini della prescrizione, l'art. 2953 c.c., che riguarda solo le pronunce giudiziali, solo queste idonee al giudicato (cfr. Cass. 12263/2007, SS.UU. 25790/2009)" (Trib. Cosenza, Sez. Lavoro, sentenza 8.5.2013).

L'orientamento sopra riportato appare parzialmente condivisibile, poiché, a prescindere dalla non assimilabilità della cartella di pagamento alla sentenza, gli effetti dell'art. 2953 c.c. non possono e non devono mai essere applicati in via analogica, trattandosi di norma speciale, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione, sia pur nel lontano 1968. Proprio in tale direzione, si pone la recentissima già citata sentenza della C. App. Lecce, sent. n. 668/2014 laddove, nel riformare il proprio precedente giurisprudenziale, espressamente evidenzia che "alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell' art. 2953 c.c., (che in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790)". Per quanto riguarda poi la seconda eccezione si osserva quanto segue:

- Cartella n. [Omissis] notificata il 22.11.2001. Trattasi di contributo sanitario nazionale con termine di prescrizione di 5 anni. Dopo la notifica effettuata, non essendoci prova in atti di atti interruttivi regolarmente notificati, il credito risulta essere prescritto;

- Cartella n. [Omissis] notificata il 27.11.2003. Trattasi di imposta IRPEF, con termine di prescrizione decennale, e pertanto, anche a prescindere dall'ulteriore notifica di un atto in data 15.9.2010, la prescrizione non è maturata.

- Cartella n. [Omissis] notificata il 4.6.2004. Trattasi di tassa smaltimento rifiuti con prescrizione quinquennale. Risulta in atti la notifica di un ulteriore atto solo in data 15.9.2010 e pertanto la prescrizione era ormai maturata.

- Cartella n. [Omissis] notificata il 23.5.2005. Trattasi di IRPEF con interessi e sanzioni.

L'appellante eccepisce la prescrizione quinquennale delle sanzioni irrogate. Ora, esiste in atti un avviso notificato solo in data 15.9.2010, e pertanto il termine quinquennale e la prescrizione delle sanzioni risulta essere maturato.

- Cartella n. [Omissis] notificata il 23.5.2006. Trattasi di tributi del Comune di Massarosa sottoposti a termine di prescrizione quinquennale. Poiché in atti risulta la notifica di un avviso effettuata in data 15.9.2010, il termine di prescrizione non è maturato.

- Cartella n. [Omissis] notificata il 3.4.2007. Trattasi di tributo del Comune di Massarosa sottoposto a termine di prescrizione quinquennale. Poiché il giudizio è stato instaurato in data 2.8.2011 il termine di prescrizione non è maturato.

Conclusivamente, l'appello del contribuente deve essere accolto nei limiti di quanto sopra esposto. La complessità della vicenda, l'incertezza giurisprudenziale su alcune problematiche introdotte in giudizio, e la parziale soccombenza delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sezione XXXI, in parziale riforma della sentenza impugnata così decide:

Dichiara la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate di Pisa, dell'Agenzia delle Entrate di Lucca e del Comune di Massarosa.

Dichiara la nullità della notifica delle cartelle esattoriali nn. [Omissis] e la prescrizione dei diritti di credito in esse esposti.

Dichiara l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito portati nella cartelle esattoriali nn. [Omissis].

Dichiara la intervenuta prescrizione dei diritti di credito relativi alle sanzioni irrogate in ordine alla cartella n. [Omissis].

Conferma nel resto e compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.